



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

### COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 20 MAGGIO 2008

#### 1. DELIBERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 176/CGF  
(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 Maggio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

**2° Collegio composto dai Signori:**

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dott. Claudio, Massera Prof. Alberto, De Sanctis Dr. Gabriele, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Bravi Dott. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

**6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL ROYAL FIN CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SQUALIFICA DEI CALCIATORI: TAVERNESE LUI GI GAETANO FINO AL 31.12.2010; VALENTE FRANCESCO FINO AL 31.12.2009** (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. 128 del 15.4.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Royal Fin Calcio a 5 di Cirò Marina (Crotona). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### 2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 19/05/2008, ha adottato le seguenti decisioni :

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE
- Avv. Luigi	COMBARIATI	COMPONENTE
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE

con l'assistenza del Segretario Sig. Emanuele DANIELE;

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 10 a carico di:**

**Sig. ARENA Michele (Presidente della società Pol. San Fili), per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., con riferimento agli artt. 34, comma 2, 35, comma 1, 36 comma 2, e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, del Sig. CHIAPPETTA Antonio (Presidente della società A.C. Zumpano), per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., con riferimento agli artt. 34, comma 2, 35, comma 1, 36 comma 2, e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, del Sig. IORIO Adolfo (all'epoca dei fatti Dirigente della società Pol. San Fili), per avere di fatto svolto le funzioni di allenatore senza titolo, nonché delle società POL. SAN FILI e A.C. ZUMPARO, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S..**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Vista la nota del 19.2.2008, prot. n. 2890/682 pf 06-07/S/en con la quale il Procuratore Federale ha deferito ARENA Michele (Presidente della società Pol. San Fili), CHIAPPETTA Antonio (Presidente della società A.C. Zumpano), IORIO Adolfo (all'epoca dei fatti Dirigente della società Pol. San Fili), la società Pol. San Fili e la società A.C. Zumpano, per rispondere delle violazioni rubricate;

Nella riunione del 19 maggio 2008 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello nonché il Sig. Salerno Francesco, delegato della società San Fili e dei tesserati deferiti i quali hanno proposto l'applicazione delle sanzioni ex art. 23 del C.G.S. così determinate:

- per il dirigente Iorio Adolfo quattro (4) mesi di inibizione;
- per il Presidente Arena Michele mesi quattro (4) di inibizione;
- per la società San Fili € 400,00 di ammenda.

Il Sostituto Procuratore Federale ha espresso il proprio consenso.

Nessuno è comparso per la società A.C. Zumpano e per il suo presidente Chiappetta Antonio, in relazione ai quali il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello ha concluso come da verbale.

#### OSSERVA

- risulta dimostrato dalla relazione redatta dall'Ufficio Indagini e dagli uniti documenti che Intrieri Lorenzo ha allenato la squadra Pol. San Fili dall'inizio della stagione sportiva fino al 5 ottobre 2006, ossia per tre gare di campionato di promozione Calabria, pur non essendo provvisto del tesseramento con il Settore Tecnico per la relativa stagione calcistica e che in data 21.10.2006, lo stesso si tesserava, in qualità di calciatore, con la società A.C. Zumpano, partecipante al Campionato di prima categoria Calabria;
- risulta, altresì, dimostrato dalla documentazione acquisita dall'Ufficio Indagini e dalle stesse dichiarazioni rese da Arena Michele, Presidente della società San Fili, da Prisco Luigi, già allenatore della stessa società, e dal dirigente e poi calciatore, Iorio Adolfo, che dall'esonero dell'allenatore Intrieri Lorenzo (novembre 2006) all'inizio dell'attività tecnica del nuovo allenatore, Crialesi Esposito Marcellino (19.1.2007) il dirigente Iorio Adolfo ha svolto le funzioni di allenatore della società Pol. San Fili, sia per la preparazione settimanale della squadra sia in occasione delle gare, prendendo posto in panchina, pur non essendo abilitato per tale incarico;
- i tre allenatori, Intrieri Lorenzo, Prisco Luigi, Crialesi Esposito Marcellino, succedutisi alla guida tecnica della Pol. San Fili nel corso della stagione sportiva 2006/07, pur avendo sottoscritto i rispettivi accordi economici non sono risultati tesserati presso il settore tecnico – FIGC con la società calcistica in questione, mentre Iorio Adolfo, tesserato in qualità di dirigente per la società Pol. San Fili, ha di fatto svolto, per il periodo suindicato, le funzioni di allenatore senza averne titolo;
- Arena Michele, quale Presidente della Pol. San Fili, ha avallato il comportamento illegittimo di Intrieri Lorenzo, mentre Chiappetta Antonio, quale Presidente della società A.C. Zumpano, ha tesserato lo stesso Intrieri Lorenzo per la propria società sportiva in qualità di calciatore, pur avendo questi di fatto svolto nella stessa stagione sportiva le funzioni di allenatore con la Pol. San Fili;
- sussiste, pertanto, la responsabilità di ARENA Michele (Presidente della società Pol. San Fili), di CHIAPPETTA Antonio (Presidente della società A.C. Zumpano), di IORIO Adolfo (all'epoca dei fatti Dirigente della società Pol. San Fili) per gli illeciti loro contestati nonché la responsabilità diretta e oggettiva della Società Pol. San Fili, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, C.G.S..
- Conseguentemente va accolta la richiesta di applicazione nella misura concordata.

Sussiste altresì la responsabilità di Chiappetta Antonio per aver tesserato Intrieri Lorenzo quale calciatore della A.C. Zumpano pur dovendo sapere, perché risultante dagli atti depositati presso la Federazione che lo stesso Intrieri aveva ricevuto l'incarico in qualità di allenatore della società San Fili.

#### P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga :

- al dirigente IORIO Adolfo quattro (4) mesi di inibizione e quindi fino al 20 SETTEMBRE 2008;
- al Presidente ARENA Michele quattro (4) mesi di inibizione e quindi fino al 20 SETTEMBRE 2008;
- alla società SAN FILI € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda;
- al Presidente CHIAPPETTA Antonio mesi sei (6) di inibizione e quindi fino al 20 NOVEMBRE 2008;
- alla società A.C. ZUMPARO € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda;

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 11 a carico di:**

**Sig. SALITURO Francesco (all'epoca dei fatti dirigente della società Calcio Calabria Quattromiglia), per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., del Sig. INFUSINO Giovanni Mario (Presidente della società Calcio Calabria Quattromiglia), per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché della società CALCIO CALABRIA QUATTOMIGLIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S..**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Vista la nota del 19.2.2008, prot. n. 2889/682 pf 06-07/S/en con la quale il Procuratore Federale ha deferito Salituro Francesco, Infusino Giovanni Mario e la società Calcio Calabria Quattromiglia per rispondere delle violazioni rubricate;

Nella riunione del 19 maggio 2008 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello nonché l'avv. Pallo Antonio nella qualità di procuratore speciale della società Calcio Cal. Quattromiglia e dei deferiti i quali hanno proposto l'applicazione delle sanzioni ex art. 23 del C.G.S. così determinate:

- per il dirigente Salituro Francesco quattro (4) mesi di inibizione;
- per il Presidente Infusino Giovanni Mario mesi quattro (4) di inibizione;
- per la società Calcio Cal. Quattromiglia € 250,00 di ammenda.

Il Sostituto Procuratore Federale ha espresso il proprio consenso.

## RITENUTO

- che risulta ampiamente dimostrato, dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese dagli stessi Salituro Francesco e Infusino Giovanni Mario, che nel corso della stagione sportiva 2006/07 il dirigente della società Calcio Calabria Quattromiglia, dopo le dimissioni dell'allenatore Valzoni Giuseppe, ha di fatto svolto le funzioni di allenatore della squadra senza essere in possesso del titolo e della qualifica;

- che il Presidente Infusino Giovanni Mario ha avallato il comportamento illegittimo tenuto dal proprio tesserato;

- che, pertanto, appare evidente la sussistenza delle violazioni contestate a SALITURO Francesco e INFUSINO Giovanni Mario, nonché la responsabilità diretta e oggettiva della società Calcio Calabria Quattromiglia;

Dall'esame degli atti non è dato ravvisare alcuna ipotesi di proscioglimento degli incolpati.

Nonostante le violazioni siano state commesse prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportivo - per il principio del favor rei - questa Commissione ritiene applicabile l'art. 23 dello stesso.

Per effetto della diminuzione di rito le sanzioni indicate dalle parti devono ritenersi correttamente determinate e congrue in rapporto all'entità del fatto.

Conseguentemente va accolta la richiesta di applicazione nella misura concordata.

## P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga :

- al dirigente SALITURO Francesco quattro (4) mesi di inibizione e quindi fino al 20 SETTEMBRE 2008;
- al Presidente INFUSINO Giovanni Maria mesi quattro (4) di inibizione e quindi fino al 20 SETTEMBRE 2008;
- alla società CALCIO CAL. QUATTROMIGLIA € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda.

**RECLAMO N. 196 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°139 del 07.05.2008 (Ammenda di € 800,00, squalifica calciatore VALLELONGA Giuseppe per CINQUE gare, ammenda di € 500,00, squalifica calciatore MESITI Andrea per TRE gare).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della società reclamante;

## RILEVA

In via preliminare che, ai sensi e per gli effetti dell'art.35 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione dei fatti differente da quella operata dall'arbitro.

La Società A.S. Marina di Gioiosa propone reclamo avverso i provvedimenti sanzionatori, successivamente indicati, adottati dal Giudice Sportivo con C.U. n.139 del 07.05.2008 del Comitato Regionale Calabria relativamente alle seguenti gare:

a) *Marina di Gioiosa - Lazzaro del 04.05.2008 (gara di play-out del Campionato Promozione):*

- ammenda di € 800,00 alla società reclamante, in quanto: 1) a fine gara, propri calciatori e dirigenti non identificati hanno insultato e spintonato giocatori della squadra avversaria; 2) propri sostenitori hanno insultato ripetutamente e tentato di colpire la terna arbitrale che si apprestava a lasciare gli spogliatoi scortata dalle Forze dell'Ordine; 3) i propri sostenitori hanno colpito con sputi e calci l'autovettura del direttore di gara;

- squalifica del calciatore Vallelonga Giuseppe per cinque gare, poichè, durante l'incontro, lo stesso si aggrappava alla rete di recinzione, oltre la quale si trovavano i sostenitori della squadra avversaria, e tentava "di colpire qualcuno", venendo

successivamente bloccato dai compagni di squadra. Il Vallelonga, inoltre, teneva a fine gara un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro;

b) Marina di Gioiosa – Sambiasse del 06.05.2008 (gara di finale del Campionato Regionale Juniores):

- ammenda di € 500,00 nei confronti della reclamante in quanto, nel corso della gara, i propri sostenitori tenevano un comportamento minaccioso nei confronti di uno degli assistenti arbitrali, colpendolo con sputi in varie parti del corpo; inoltre, uno dei sostenitori, dopo essere entrato sul terreno di gioco a fine gara, poggiava un dito sul petto del suddetto ufficiale di gara, proferendogli una frase offensiva e minacciosa;

- squalifica del calciatore Mesiti Andrea per tre gare, per avere, a gioco fermo, spinto un avversario facendolo cadere a terra e per averlo, di seguito, colpito con un pugno al braccio.

L'adita Commissione, in riferimento alla gara Marina di Gioiosa – Comp. Lazzaro del 04.05.2008, decide di ridurre l'ammenda di € 800,00 inflitta alla reclamante, in considerazione del fatto, in particolare, che la terna arbitrale non ha subito atti di violenza.

Conferma, invece, la squalifica per cinque gare irrogata al calciatore Vallelonga Giuseppe;

Inoltre, ritiene conforme a giustizia, ridurre l'ammenda di € 500,00 irrogata alla reclamante e la squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore Mesiti Andrea, inflitte dal Giudice di I grado con riferimento della gara Marina di Gioiosa - Sambiasse del 06.05.2008:

a) relativamente all'ammenda, tenendo in considerazione la "particolare tenuità" del fatto posto in essere dal sostenitore della reclamante nei confronti di uno degli assistenti arbitrali a fine gara, consistente nell'avergli appoggiato il dito sul petto, seppur in tono minaccioso;

b) per quanto attiene alla squalifica del calciatore Mesiti, ritenendo di dover applicare al caso di specie il "sistema dell'assorbimento" delle sanzioni, in base al quale quando trattasi di sanzioni a tempo determinato riunite in un unico contesto, la sanzione minore (lo spintone dato all'avversario) viene assorbita in quella maggiore (il pugno al braccio sferrato al medesimo avversario). Inoltre, va considerata anche la totale assenza di conseguenze lesive derivanti dall'atto di violenza posto in essere dal calciatore *de quo*.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S. Marina di Gioiosa:

1) relativamente alla gara Marina di Gioiosa - Lazzaro del 04.05.2008 (gara di play-out del Campionato Promozione):

- riduce l'ammenda inflitta alla società Marina di Gioiosa da € 800,00 ad € 500,00
- conferma la squalifica del calciatore VALLELONGA Giuseppe;

2) con riferimento, invece, alla gara Marina di Gioiosa – Sambiasse del 06.05.2008 (gara di finale del Campionato Reg.le Juniores):

- riduce l'ammenda irrogata alla reclamante da € 500,00 ad € 300,00;
- riduce la squalifica inflitta al calciatore MESITI Andrea a DUE gare;

Dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

#### **RECLAMO N. 197 del Sig. BIZZANTINI Domenico (società U.S. Petronà)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°77 del 14.05.2008 (Squalifica per CINQUE gare).**

#### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che il calciatore Bizzantini Domenico della società U.S. Petronà propone reclamo avverso la squalifica per cinque gare irrogatagli dal Giudice Sportivo con C.U. n.77 del 14.05.2008 della Delegazione Provinciale di Catanzaro.

Detta sanzione è stata comminata in quanto il calciatore suddetto, nel corso della gara Nuova Pontegrande - Petronà del 14.05.2008 (valevole quale gara di spareggio del Campionato di III Categoria), si è reso responsabile di aver spintonato a gioco fermo un avversario, "per riprendere subito il gioco", facendolo cadere a terra.

Il Bizzantini, inoltre, mentre abbandonava il terreno di gioco dopo essere stato espulso, rivolgeva all'indirizzo dell'arbitro frasi offensive e minacciose (tale circostanza viene riportata dal Commissario di Campo nel referto a sua firma).

L'adita Commissione ritiene conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione di cui sopra, in considerazione della modesta violenza del gesto del Bizzantini ai danni del suo avversario (privo di conseguenze lesive), causato dal tentativo di riprendere il gioco velocemente (così come precisato nel rapporto arbitrale), in considerazione del fatto che stava disputandosi la fase finale della gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica comminata al calciatore BIZZANTINI Domenico della società U.S. Petronà a QUATTRO giornate di gara, disponendo, infine, la restituzione della tassa versata.

IL SEGRETARIO  
Dott. Saverio Mirarchi

IL PRESIDENTE  
Prof. Antonio Cosentino